



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione CC n. 24 del 29/09/2020

Sezione prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai sensi della legge regionale 4.11.2016 n. 22 e della Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 23-8748, il presente regolamento rurale si applica al fine di contribuire a tutti i livelli al mantenimento corretto del territorio e dell'equilibrio idrogeologico in funzione delle manutenzioni delle aree, dei corsi d'acqua e delle infrastrutture pubbliche e private, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'assetto dei versanti.

Sezione seconda

DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO E DELLA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Articolo 1

TUTELA DELLA PROPRIETA' FONDIARIA

- E' vietato il passaggio attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinzioni e cartelli di divieto salvo sulle proprietà nelle quali esista servitù di passaggio.
- Gli aventi diritto al passaggio devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni ed alle colture.
 - Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla caccia e alla raccolta dei funghi e dei tartufi.

Articolo 2

DISTANZE E PIANTAGIONI

- Per i piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico, a più filari e a bosco siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali e a terreni edificati deve osservarsi la distanza di mt.15,00 (quindici) dal confine di proprietà.
Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali. Dal Confine delle strade comunali e vicinali va comunque rispettata una distanza minima di mt. 5,00 (cinque).
- Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali i frutteti, di arbusti e di piante da frutto anche coltivate a spalliera, siti in adiacenza di terreni coltivati e di terreni edificati, deve osservarsi la distanza di mt.5,00 (cinque) dal confine di proprietà e dal ciglio delle strade comunali e vicinali e se a spalliera parallela alla strada ed ai terreni confinanti la distanza può essere ridotta a mt.3,00 (tre).

- Per i piantamenti in vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3,00 (tre) dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine classificate di alto fusto devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.
- Per i piantamenti di nocciolo deve osservarsi la distanza di mt. 5,00 (cinque) dal confine di proprietà e dal confine delle strade comunali e vicinali.
- Per i piantamenti di vigneti deve osservarsi la distanza di mt 4,00 (quattro) dal confine di proprietà e dal confine delle strade comunali e vicinali e se a filari paralleli alla strada ed ai terreni confinanti la distanza può essere ridotta a mt.2,50 (duevirgolacinquanta).
- Per i piantamenti di acacia deve osservarsi la distanza di mt. 15,00 (quindici) dal confine di proprietà e dal confine delle strade comunali e dal ciglio delle strade vicinali.
- Per la messa a dimora di piante ad alto fusto di tipo ornamentale (nei giardini, nelle aiuole, nei cortili compresi nelle aree a destinazione residenziale, artigianale, commerciale ed industriale con esclusione delle aree a destinazione pubblica) dovranno essere osservate le seguenti distanze:
 - a) mt. 5,00 (cinque) dal confine di proprietà per i piantamenti sia sparsi che a filare;
 - b) mt. 5,00 (cinque) da fabbricati esistenti (con altezza non superiore al colmo dell'abitazione confinante) per i piantamenti sia sparsi che a filare;
 - c) per i piantamenti di alberi o arbusti destinati a siepi, va mantenuta una distanza di mt. 1 dai fondi confinanti. Tali piantamenti potranno avere un'altezza massima di mt. 2,50 e andranno regolati periodicamente onde evitare il protendersi di rami sui fondi confinanti e sulla sede stradale.

Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti proprietarie dei fondi confinanti, con atto scritto, solo rispetto al confine comune.

- La distanza si misura dalla linea di confine al centro del tronco dell'albero. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.
- Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come sono i noci ed i castagni nostrani di altra qualità da legno o da frutto, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.
- Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita una pulizia, attraverso potature, decespugliamento, ecc., con una distanza di mt. 15,00 (quindici) dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o messi a dimora volontariamente.

Nel centro abitato, così come definito dal P.R.G.C., la pulizia dovrà essere totale su tutta la proprietà.

Il Comune emana ordinanza di pulizia oppure in secondo ordine compie dette operazioni a carico del trasgressore.

Per le zone boscate si rimanda alla normativa regionale vigente in materia.

Tutela del patrimonio tartufigeno Il Comune di Magliano Alfieri protegge e valorizza le aree di produzione tartufigena. Il comune nell'attuazione di tali intenti, verifica la puntuale osservanza da parte dei proprietari di fondi compresi nelle tartufaie naturali delle norme del presente regolamento riguardanti il regolare deflusso delle acque ed il ripristino di piccole frane. Promuove l'azione del Corpo Forestale dello Stato a tutela del patrimonio boschivo contro il

taglio indiscriminato delle piante, principalmente di quelle compatibili con l'habitat del tartufo. Il Comune promuove la cultura di tutela del territorio al fine di garantire la produzione autoctona di tartufo. Il Comune, tramite la Commissione consultiva per l'agricoltura, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni attuative della legge regionale n.16 del 25 giugno 2008 per la conservazione del patrimonio tartufigeno, atte al mantenimento della tartufaia in condizioni ottimali, da parte dei soggetti beneficiari di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

Articolo 3

NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI

- Gli apiari devono essere collocati rispetto ai confini dei fondi altrui, alle strade di pubblico transito o di terzi aventi diritto, alle ferrovie, a non meno di 10 (dieci) metri nella direzione di volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api e rispetto alle case di abitazioni altrui a non meno di 15 (quindici) metri.
- L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
- Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.

Articolo 4

PASCOLO

E' vietato il pascolo del bestiame su tutti i beni comunali e di uso civico.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame è condizionato al consenso preventivo tanto del proprietario che dell'affittuario, mezzadro o coltivatore ad altro titolo.

Fatte salve le norme relative al Regolamento di Polizia Veterinaria, qualsiasi spostamento di greggi o mandrie entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente comunicato dal titolare del gregge o da persona autorizzata, al Sindaco, allegando la documentazione prevista ai sensi di legge.

E' proibito lasciare incustodito il gregge di notte se non opportunamente recintato.

E' fatto obbligo al conduttore del gregge di provvedere immediatamente alla pulizia della sede viabile dalle deiezioni e dal fango, ripristinando il fondo stradale riportandolo allo stato precedente al passaggio del bestiame.

Il conduttore del gregge dovrà presentare al Comune opportuna polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni arrecati a persone o cose.

Articolo 5

PRESIDI SANITARI

Tutte le prescrizioni sotto specificate devono essere osservate nelle fasi di conservazione, preparazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari:

- E' permesso l'utilizzo di sostanze chimiche ad effetto diserbante sulle rive dei fossi di scolo delle acque piovane, dei canali colatori e/o irrigui, dei corsi d'acqua in genere, nonché sulle loro arginature, limitatamente ad una sola volta all'anno: dovranno comunque essere rispettate eventuali indicazioni maggiormente restrittive, se presenti nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato. L'operazione di diserbo deve essere effettuata in assenza di acqua. Ai fini dell'applicazione della norma, sono da considerarsi corsi d'acqua in genere, tutti quelli collegati con la rete idrografica superficiale.
- E' vietato eseguire i trattamenti in caso di tempo ventoso o perturbato nelle vicinanze di insediamenti abitativi.
- E' obbligatorio impedire l'accesso a persone (in particolare ai bambini) nelle aree trattate fino a che non sia interamente decorso in tempo di carenza indicato nell'etichetta del prodotto;
- I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e non abbandonati su suolo pubblico o privato.

L'uso dei prodotti fitosanitari sul verde pubblico e privato nei centri abitati frazionali e nelle vicinanze di abitazioni civili deve avvenire nel rispetto degli animali/insetti utili e/o introdotti artificialmente e nel rispetto delle persone.

Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Ai fini di tutelare la salubrità e l'igiene del territorio comunale, il trattamento con prodotti fitosanitari sul verde ornamentale pubblico e privato dovrà rispettare le norme di seguito elencate:

a) Trattamento con prodotti fitosanitari del verde ornamentale pubblico.

Negli spazi destinati a verde pubblico deve essere privilegiato l'uso di trattamenti alternativi quali:

lavaggio con detergenti - uso di trappole a ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura - eliminazione manuale di nidi di insetti dannosi - utilizzo di prodotti biologici (v prodotti contro parassiti animali, *Bacillus Thuringiensis* o *Spinosad*, anticrittogamici, poltiglia bordolese e zolfo); qualora non risultino efficaci, possono essere utilizzati prodotti non classificati come Molto Tossici, Tossici o Nocivi.

L'impiego degli altri prodotti Molto Tossici, Tossici o Nocivi è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl competente per territorio, sentito il parere del Servizio Fitosanitario Regionale e del Servizio Provinciale dell'Agricoltura.

b) Trattamenti con prodotti fitosanitari del verde ornamentale privato.

I trattamenti con prodotti fitosanitari delle piante ornamentali ubicate in proprietà private (parchi e giardini) possono essere effettuati solamente in caso di provata inefficacia di sistemi alternativi quali quelli richiamati nel comma precedente; in tal caso è consentito l'utilizzo di prodotti non classificati come Molto Tossici o Tossici o Nocivi e registrati come P.P.O. (prodotti fitosanitari per piante ornamentali).

Ai fini di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del verde urbano, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di informare il Comune dell'insorgenza di gravi attacchi parassitari e provvedere ad adottare gli opportuni provvedimenti per debellare l'infestazione.

UTILIZZO DI ATOMIZZATORI E/O NEBULIZZATORI A VENTOLA.

All'interno dei centri abitati, così come definiti dal Codice della Strada, e nel raggio di 20 metri da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini e orti) è vietato l'uso di atomizzatori e/o nebulizzatori a ventola.

CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI E LE SCARPATE DI STRADE COMUNALI.

E' fatto divieto a chiunque gestisca, direttamente o tramite appalti a terzi, la manutenzione e la pulizia dei cigli e delle scarpate stradali in prossimità dei centri abitati di fare utilizzo di prodotti fitosanitari diserbanti comunque classificati tali. In tali aree il controllo delle erbe infestanti deve avvenire esclusivamente tramite lo sfalcio o con tecniche che non prevedano l'utilizzo di prodotti chimici. Nelle restanti aree rurali del Comune e dove non vi siano altre pregiudiziali (aree verdi, acque superficiali, pozzi di captazione dell'acqua ecc.), pur rimanendo la preferenza per i mezzi di controllo non chimici, è possibile utilizzare prodotti fitosanitari diserbanti purché non classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T) e Nocivi (Xn) o riportanti in etichetta il Simbolo "N" (pericoloso per l'ambiente).

Articolo 6

PASCOLO SU TERRENO PRIVATO

Il pascolo su terreni privati è in ogni caso condizionato al consenso preventivo tanto del proprietario che dell'affittuario, mezzadro o coltivatore ad altro titolo.

Nel caso in cui il terreno destinato al pascolo confini con una strada pubblica, l'eventuale recinzione temporanea deve essere posta ad una distanza di mt. 2 (due) dal bordo stradale. Nel caso vi sia la presenza a bordo strada di canale o fosso di scolo, la recinzione temporanea deve essere posizionata ad almeno mt. 2 (due) dal confine del canale o fosso. In ogni caso è fatto obbligo per ogni pascolo adottare una recinzione temporanea onde evitare che gli animali possano vagare liberamente ed arrecare danni a persone o cose.

La recinzione temporanea va mantenuta ad una distanza di mt. 2 (due) dal confine con fondi privati; in quest'ultimo caso le distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti.

Sezione terza

ACQUE, FOSSI ,CANALI

Articolo 7

STRADE E ACQUE

E' vietato fare opere, depositi e ingombri del suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali di uso pubblico e lungo i corsi d'acqua in modo da pregiudicare il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

E' vietato danneggiare il sedime stradale con mezzi e attrezzature agricole.

E' vietato lungo le strade comunali colmare i fossi laterali o creare ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dal Sindaco. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, dovrà essere cura del proprietario intubare il tratto di fosso o la posa in opera di griglia di sgrondo, secondo l'indicazione in fase di rilascio di autorizzazione. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo. I proprietari di strade private inghiaiate, si dovranno far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo dovranno predisporre e/o installare là dove si renderà necessario per la particolare pendenza della strada privata, di apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo. Qualora si precedesse al ripristino delle tubazioni, queste devono essere adeguate, per dimensioni, alla portata del fosso.

E' obbligatorio pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti, scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, possano alterare il libero corso delle acque.

E' vietato fare derivazioni, sradicamenti e abbruciamenti dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, variazioni o manufatti o posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo che ostruisca il naturale corso dell'acqua.

E' vietato inquinare con materie nocive le acque delle sorgenti e dei corsi d'acqua, sia pubbliche che private.

E' vietato gettare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo i corsi d'acqua ed in tutto il territorio comunale.

I fossi previsti nelle proprietà private, al fine di regolarne il deflusso e lo scorrimento delle acque, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Nei luoghi dove se ne riscontrasse la necessità, il Sindaco, nell'interesse dell'agricoltura, potrà ordinare ai proprietari di fondi di scavare nuovi fossi di scolo e di tagliare od estirpare le piante situate a distanze non regolari ai sensi di legge. Le spese per le opere di cui sopra saranno a carico dei proprietari dei fondi adiacenti in proporzione all'estensione dei fondi stessi.

Articolo 8

ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE

- I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, fresatura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto, non coltivata, verso la strada, loro ripe o loro fossi, di mt.1,00 (uno) dal bordo superiore della ripa o bordo esterno del fosso stradale. In zona collinare è fatto obbligo prevedere una fascia di rispetto di mt. 5,00 (cinque) inerbita lungo le strade vicinali e comunali in prossimità delle abitazioni.
- Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura dovrà essere parallela ad essa, fatta in modo che il solco più prossimo alla strada rimanga aperto, fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
- Qualora il fosso stradale, non di uso pubblico, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinarlo immediatamente.
- Qualora ciò non avvenga, il Comune ha facoltà di eseguire l'opera con i propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista, dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, qualora sussistano urgenti ragioni di ripristinare il fossato.

Sezione quarta

INCENDI

Articolo 9

PREVENZIONE INCENDI

Come previsto dalla L.R. 9 giugno 1994, n.16 e s.m. e i., è sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.

In condizioni di particolare pericolosità, bisogna osservare le ordinanze emanate dalle Autorità competenti.

Ai proprietari ed affittuari dei terreni limitrofi alle strade statali, provinciali e comunali carrozzabili è fatto obbligo di non accumulare sui loro terreni, fino a 20 metri lineari dal confine stradale,

stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui vegetali secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile.

Costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione.

L'operazione deve avvenire in assenza di forte vento.

Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini ammendanti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricolo - forestali è sempre vietata.

Sono ammesse deroghe a quanto disposto sopra per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975 n.47 nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento) dichiarata dagli organi della Regione Piemonte é vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio.

Sezione quinta

UTILIZZO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Articolo 10

CONCIMAIE E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano.

La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1 (uno).

Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.

Il trasporto del letame a cielo aperto con mezzi agricoli deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati per il trasporto del compost, degli effluenti zootecnici e assimilati. Per ogni altro utilizzo degli effluenti zootecnici si fa riferimento al Regolamento Regionale n.10/R del 29.10.2007.

Anche gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna, a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua (L.R. n.32 del 8/11/1974).

Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte. E' consentito l'utilizzo del compost per la concimazione dei campi. In particolare, il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli.

Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 200 metri è obbligatorio l'interramento dei liquami, del compost e del concime organico entro 12 ore dallo spargimento.

Articolo 11

SANZIONI CONTRAVVENZIONALI

La violazione alle disposizioni del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono state subordinate o dalle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, fatto salvo quanto già disposto, oltre alle violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro, anche le violazioni alle disposizioni delle ordinanze previste da esso. Le

violazioni per le quali non è disposta sanzione sono soggette al pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Qualora l'ordinanza sindacale o dirigenziale non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, o non sia applicabile l'art. 650 del codice penale, a chiunque violi le disposizioni della stessa si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Articolo 12

NORME FINALI

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente testo integrato e coordinato del Regolamento di Polizia Rurale è abrogata e cessa pertanto di avere efficacia la versione del precedente regolamento con le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente testo.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa locale, regionale e nazionale.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera.